

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Giuseppe Iannaccone Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.xxx/2017 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 2.02.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 8.02.2021, scaduti il giorno 29.04.2021, vertente

TRA

MUTUATARIO S.R.L.
B(omissis)

APPELLANTI

E

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. xxxx/2016 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 12.08.2016 - Altri istituti e leggi speciali.

Conclusioni delle parti:

Per gli appellanti:

“Voglia l'Ecc.ma Corte

- In via istruttoria, disporre la C.T.U. contrabile già richiesta in prime cure;

- Nel merito:

1) quanto al contratto di mutuo n. (omissis)

- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità delle condizioni economiche di cui all'art. 5 del contratto di mutuo n. (omissis), in ragione della illegittima quantificazione del tasso di mora, con conseguente condanna della Banca convenuta – ai sensi degli artt. 1815 2° comma e 2033 c.c., quale effetto sanzionatorio previsto dalla richiamata normativa - al rimborso di tutte le somme corrisposte dalla **MUTUATARIO S.R.L.** a titolo di oneri connessi all'erogazione dell'importo finanziato, somme ammontanti (al netto di quanto versato per sorte capitale) a complessivi E. 337.234,66 oltre interessi maturati;

- in subordine, accertare la difformità tra il tasso anno nominale (T.A.N.) indicato nel contratto di mutuo n. (omissis) ed il superiore tasso annuo effettivo (T.A.E.), non riportato nello stesso contratto ma concretamente applicato dalla convenuta –per come si evince dal piano di ammortamento- nel corso del rapporto; dichiarando per l'effetto la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. per violazione degli artt. 1283, 1235 e 1346 c.c., nonché dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 6.2.2000, con conseguente sostituzione dell'illegittimo tasso di interesse applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. e condanna della Banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi corrisposti per la complessiva somma di E. 180.597,77 ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre relativi accessori;

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

- in via ulteriormente subordinata, dichiarate la nullità e l'illegittimità – per violazione delle norme imperative di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 33 e segg. D. Lgs. n. 205/06- della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo n. (omissis) e contemplante la previsione di un c.d. tasso con "opzione floor", condannando per l'effetto la Banca convenuta alla restituzione della somma di E. 81.789,25 oltre accessori, quantificato attraverso il ricalcolo (operato tenendo conto delle variazioni intervenute sul pattuito tasso Euribor 6 mesi) della quota effettiva degli interessi;

2) quanto al contratto di mutuo n. (omissis)

- accertare la nullità parziale del contratto di mutuo n. (omissis) ai sensi dell'art. 1419 c.c. e per violazione degli art. 1283, 1325 e 1346 c.c. e dell'art. 6 della delibera CICR del 06.02.2000, in ragione della difformità tra il Tasso Nominale (T.A.N.) previsto in contratto e il Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), non esplicitato nel documento ma concretamente applicato (per come rilevabile dal piano di ammortamento) dalla Banca convenuta, con conseguente sostituzione dell'illegittimo tasso di interesse applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. e condanna della medesima al rimborso della somma di E. 34.392,53 corrisposta in eccesso;

- in via subordine, dichiarate la nullità e l'illegittimità – per violazione delle norme imperative di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 33 e segg. D. Lgs. n. 205/06- della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo n. (omissis) e contemplante la previsione di un c.d. tasso con "opzione floor", condannando per l'effetto la Banca convenuta alla restituzione della somma di E. 22.823,80 oltre accessori, quantificata attraverso il ricalcolo (operato tenendo conto delle variazioni intervenute sul pattuito tasso Euribor 6 mesi) della quota effettiva degli interessi;

3) quanto al contratto di mutuo n. (omissis)

- accertare la nullità parziale del contratto di mutuo n. (omissis) ai sensi dell'art. 1419 c.c. e per violazione degli art. 1283, 1325 e 1346 c.c. e dell'art. 6 della delibera CICR del 06.02.2000, in ragione della difformità tra il Tasso Nominale (T.A.N.) previsto in contratto e il Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), non esplicitato nel documento ma concretamente applicato (per come rilevabile dal piano di ammortamento) dalla Banca convenuta, con conseguente sostituzione dell'illegittimo tasso di interesse applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. e condanna della medesima al rimborso della somma di E. 6.428,99 corrisposta in eccesso;

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio n. (omissis), promosso dagli odierni appellanti contro la **BANCA** (domandando: la declaratoria di usurarietà dei contratti di mutuo, rispetto ai quali si era costituita fideiussore la (omissis), stipulati tra la società attrice e la banca con riferimento agli interessi moratori (quanto al contratto n. (omissis));

in subordine la declaratoria di nullità dei contratti per indeterminatezza delle condizioni contrattuali nonché l'illegittimità del c.d. "tasso floor"; in ogni caso con condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva della (omissis), nel merito contestando le pretese attoree-- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “a) dichiara il difetto di legittimazione attiva della (omissis); b) rigetta, comunque, la domanda; b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.

1.1. Il Tribunale, preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione attiva della (omissis), che non risultava aver pagato alcuna rata del mutuo, affermava l'infondatezza della domanda attorea.

1.2. In particolare con riferimento alla domanda di accertamento della usurarietà degli interessi moratori, avanzata con riferimento al contratto di mutuo n. (omissis) (sottoscritto il 25.06.2008), premessa la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

possibilità di censurare come usurari anche gli interessi moratori, osservava che le conseguenze derivanti dall'accertata usurarietà degli interessi moratori erano diverse rispetto a quelle collegabili all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi, e che, al fine della verifica dell'usurarietà dei primi, non poteva essere preso in considerazione il medesimo tasso soglia previsto per questi ultimi.

Con riferimento al primo aspetto, rilevava che in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolgeva anche quella relativa agli interessi corrispettivi.

Con riferimento al secondo aspetto, affermava che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori era rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti.

Spiegava pertanto che, tenuto conto che il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari a 9,00% %, applicando la maggiorazione del 2,1% si perveniva al tasso soglia di 11,00% che non era stato superato dagli interessi pattuiti nella specie nella misura di 9,65% (6,65%+3%).

1.3. Disattendeva ancora l'assunto attoreo, riferito anche agli altri contratti oggetto di causa, secondo cui vi sarebbe stata una illegittima capitalizzazione degli interessi sulla base del piano di ammortamento c.d. "alla francese", nonché l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali con specifico riferimento al tasso Euribor.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, spiegava che secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari (Cass. 12276/2010), condizione da ritenersi soddisfatta nella specie essendo il Tasso Euribor un tasso riferimento, calcolato giornalmente, che indicava il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

Escludeva pertanto che nella specie potesse ritenersi violato il quarto comma dell'art. 117 TUB o che potesse ritenersi violato l'art. 821 comma 3 cc.

1.4. Rigettava infine l'eccezione di illegittimità della clausola Floor, rilevando come la previsione del c.d. Floor fosse sufficientemente chiara e ben comprensibile, per cui non poteva essere tacciata di indeterminatezza, né poteva parlarsi di previsione occulta essendo contenuta in una clausola accettata dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Rilevava oltretutto che nella specie non era condivisibile la tesi relativa al lamentato squilibrio contrattuale, atteso che l'ordinamento non prevede che i mutui fissino oltre a soglie minime di tasso anche corrispondenti soglie massime ed in quanto, inoltre, un eventuale squilibrio non comporterebbe la denunciata indeterminatezza del contratto, né dei tassi applicati.

1.5. tenuto conto della non univocità dell'orientamento giurisprudenziale su talune questioni riteneva la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali hanno denunciato: 1) Erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione attiva del fideiussore; 2) Erroneità della metodologia (basata sull'applicazione al tasso soglia della maggiorazione del 2,1%); 3) Erroneità del rigetto dell'eccezione afferente, per un verso, all'applicazione di interessi maggiori a carico del cliente e, per altro verso, alla mancata corrispondenza tra il tasso di interesse nominale ed il tasso annuo effettivo (TAE, nella specie neanche esplicitato) con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto); 4) Erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità della clausola floor.

3. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, diffusamente contestando i motivi di gravame, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe precisate.

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

4. L'udienza del giorno 2.02.2020 si è svolta ex art, 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 secondo le modalità della trattazione scritta.

Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 5.02.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., con decorrenza dalla data di comunicazione della predetta ordinanza (comunicazione intervenuta in data 8.02.2020).

5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di appello, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.

6. Fondato si rivela il PRIMO MOTIVO di gravame.

6.1. Con il motivo in disamina l'appellante (omissis) sostiene la sussistenza della propria legittimazione attiva sul rilievo che le domande attoree non hanno ad oggetto solo la ripetizione di indebito ma anche la declaratoria di invalidità dei contratti di mutuo, pronuncia quest'ultima cui il fideiussore deve considerarsi direttamente interessato, derivando dalla stessa la invalidità della propria obbligazione accessoria.

6.2. Sul punto si osserva che deve essere affermata nella specie la legittimazione attiva della (omissis) in linea con quanto chiarito dalla Supreme Corte nella pronuncia n. 4605/1983 (che ancorché remota, non risulta essere stata in seguito superata da diversi orientamenti interpretativi), secondo cui "Il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio".

6.3. Da ciò non consegue tuttavia l'accoglimento del gravame stante l'infondatezza dei restanti motivi di appello.

7. Infondato si rivela invero il SECONDO MOTIVO di gravame.

7.1. Con tale motivo gli appellanti sostengono l'erroneità della metodologia seguita dal primo giudice per escludere l'usuraietà degli interessi di mora, basata sull'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia che prevede la maggiorazione nella misura del 2,1% del tasso medio effettivo sul quale calcolare il tasso soglia.

7.2. Al riguardo è sufficiente il richiamo ai principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione.

In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'Italia a partire dal luglio 2013, al fine di garantire "un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio" ed ha distinto tra: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di 1/4 al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali; b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analogo maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.

7.3. In definitiva, applicando i suesposti principi al caso in esame, ne deriva l'infondatezza del primo motivo di appello, in quanto, applicando al TEGM relativo al periodo di riferimento (pari a 6) la maggiorazione del 2,1 ed il successivo aumento di 1/2, si perviene al tasso soglia del 12,15 %, non superato dal tasso degli interessi moratori convenuti nella specie ($9,655\% = 6,655\% + 3$).

8. Infondate si rivelano anche le numerose censure in cui si articola il TERZO MOTIVO di gravame.

8.1. Con tale motivo l'appellante reitera innanzi tutto la censura di omessa indicazione nei contratti del T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo), in violazione dell'art. 117 IV comma TUB.

Reitera, inoltre, l'ulteriore censura di difformità tra il T.A.N. indicato in contratto (6,315%) ed il T.A.E. applicato (6,464%).

8.2. La Corte rileva innanzi tutto l'infondatezza della prima censura, rilevando al riguardo come nel contratto sia espressamente specificato il TAN e come la differenza tra TAN e TAE risieda unicamente nella diversa modalità di calcolo (per il TAN il calcolo è in regime di capitalizzazione semplice, mentre per il TAE il calcolo è in regime di capitalizzazione composta).

Sul punto peraltro correttamente il primo giudice ha rilevato come il piano di ammortamento alla francese non implichi nessun fenomeno di anatocismo.

Invero, premesso che nel piano di ammortamento c.d. alla francese il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti (le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre per interessi è sempre inferiore)-va in primo luogo esclusa la violazione dell'art. 1283 c.c., dovendo al riguardo rilevarsi che gli interessi del periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza gli interessi maturati non vengono capitalizzati.

Tale meccanismo non implica alcun fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

8.3. Anche la seconda censura, basata su un calcolo del tasso annuo in regime di capitalizzazione composta, deve, per quanto osservato al precedente paragrafo sull'ammortamento alla francese, essere disattesa.

8.4. Non può del resto essere messo in discussione che nel caso in esame i mutui rechino il tasso di interesse e tutte le condizioni economiche del contratto nonché l'ISC contrattuale, le ulteriori spese poste a carico del mutuatario ed i piani di ammortamento specificamente approvati, sicché l'art. 117 comma 4 TUB risulta osservato nel suo precetto, con conseguente inconfigurabilità della violazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 117 TUB ed infondatezza della richiesta di applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB.

9. Infondato si rivela, infine, il QUARTO MOTIVO di gravame.

9.1. Con tale motivo l'appellante ribadisce che il contratto per cui è causa stabilisce un tasso di interesse convenzionale variabile nonché un limite minimo al di sotto del quale il tasso di interesse applicabile, a prescindere dalla sua variabilità, non potrebbe mai scendere.

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

Torna a denunciare la nullità della clausola, sia in quanto non meritevole di tutela sia perché assimilabile ad una opzione Floor ovvero ad uno strumento finanziario posto in essere in assenza dei doveri di informativa e trasparenza da parte della Banca)

9.2. Al riguardo il Collegio, richiamando il proprio orientamento interpretativo espresso nella recente sentenza 1048/2020 (a sua volta contenente il richiamo alla pronuncia della Corte di Appello di Firenze n. 3034/2019), rileva che, se non può dubitarsi della meritevolezza della funzione pratica perseguita dagli contraenti, d'impronta prudenziale e tutt'altro che speculativa (in quanto tesa alla mitigazione dell'alea assunta sull'andamento dei tassi di interesse al momento della sottoscrizione del finanziamento pregresso), neanche può condividersi l'asserzione secondo cui la previsione di un tasso minimo garantito a favore dell'istituto di credito costituirebbe un'opzione floor' (che è uno strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l'indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato).

9.3. La presenza di una clausola floor non fa pertanto assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l'applicabilità della disciplina riguardante tali strumenti (si veda agli obblighi informativi).

10. A fronte dell'infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi di appello sopra esaminati deve essere rigettata la richiesta di ammissione di CTU.

11. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento con esclusione della voce di trattazione/istruzione).

11.1. Al riguardo giova evidenziare che, se è vero che prima della pronuncia delle Sezioni Unite (sopra richiamate) si registrava un contrasto giurisprudenziale in punto di determinazione del tasso soglia rilevante ai fini della verifica della usura degli interessi moratori, di tale contrasto non può nella specie tenersi conto ai fini della compensazione delle spese di lite.

11.2. Invero nella specie all'eventuale riconoscimento della natura usuraria del tasso di interesse moratorio in realtà mai applicato, avendo il rapporto avuto regolare esecuzione, (riconoscimento cui si sarebbe potuti pervenire applicando la diversa metodologia sostenuta dall'appellante sulla base dell'orientamento interpretativo in precedenza seguito da una parte della giurisprudenza, anche di legittimità) non sarebbe comunque conseguito il riconoscimento (preteso dall'attore nel primo e nel presente grado).

12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA l'appello;
- 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 13.560,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
- 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone- Rel. Ciofani del 17.05.2021 n. 738

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 4.05.2021

Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

dott.ssa Carla Ciofani

dott. Giuseppe Iannaccone

EX PARTE CREDITORIS